

Anno 2025

Corso: Ri-conoscersi

Gli Statuti: percorso e specchio

Sabato, 10 maggio 2025

Schema Lezione n° 5

Come leggere gli Statuti: alcuni focus dal mondo

Cristiane Ganda Ribeiro

- Gli Statuti orientano e ordinano la vita, sia all'interno che all'esterno, per chi vi partecipa pienamente e per chi si relaziona con l'Opera di Maria. Essi testimoniano una realtà divina, che deve essere compresa e vissuta nello spazio e nel tempo, non solo a livello organizzativo o istituzionale, ma nel suo disegno, per attuare con gioia la nostra missione, il nostro impegno per *l'ut omnes*.
- L'Opera di Maria viene descritta dagli Statuti come *“Associazione privata, universale, di diritto pontificio”*. Questo vuol dire che abbiamo una personalità giuridica nella Chiesa e siamo riconosciuti come un gruppo specifico di fedeli, con diritti e doveri.
- Un'associazione di fedeli nasce quando un gruppo di fedeli decide di riunirsi o *“associarsi”* per un determinato scopo e riceve l'approvazione della Chiesa per questa missione. È proprio quello che è successo a noi: dopo che Chiara e le prime focolarine si sono riunite e hanno sentito la chiamata a vivere per l'unità, anche altre persone si sono unite a questa causa.
- Le associazioni di fedeli possono essere pubbliche o private. Quelle pubbliche nascono direttamente legate alla gerarchia, alle autorità ecclesiastiche che si occupano del loro governo. Quelle private, invece, sono nate per iniziativa di singoli, cioè per iniziativa dei fedeli stessi e sono da loro governate.
- Quando un'associazione dedica il suo operato ad un territorio si lega alla Chiesa attraverso il vescovo di quella diocesi che avrà l'autorità di accompagnare, guidare e persino approvare l'associazione. Ma le associazioni che si sentono chiamate a offrire il loro servizio a tutta la Chiesa e vengono chiamate *“universali”* o *“internazionali”* sono approvate ed erette direttamente dalla Santa Sede (attraverso un Dicastero) e da essa dipenderanno senza intermediari: per questo sono anche chiamate *“di diritto pontificio”*. È il caso del Movimento dei Focolari.
- Anche se il carattere giuridico è fortemente presente negli Statuti, l'ecclesiologia di comunione si esprime in essi. Oltre a stabilire le norme, manifestano il carisma con tutto il patrimonio spirituale di Chiara e descrivono la nostra missione, con indicazioni su come concretizzarla. Accostiamoci agli Statuti senza paura del testo giuridico e con il cuore aperto, perché ci aiutino davvero a riconoscerci e leggere l'Opera di Maria, integrando le prospettive giuridiche, ecclesiali e carismatiche.

Raphael Takougang

- Gli Statuti Generali dell'Opera di Maria (Movimento dei Focolari) riflettono una realtà ispirata alla Chiesa cattolica e alla spiritualità dell'unità. Essi organizzano il movimento in modo che, pur rispettando le specificità di ogni gruppo, si mantenga un forte senso di unità e sinodalità.

- Le parti quinta e sesta trattano delle zone, delle sezioni, delle branche e movimenti. Le “zone” rappresentano le suddivisioni territoriali dell’Opera, ma ogni zona è considerata l’intera Opera. L’Opera è composta da persone di diverse strati della società raggruppati in sezioni, branche e movimenti, ognuno con specifiche vocazione e funzioni.
- Delegati di zona: rappresentano la Presidente dell’Opera in zona e sono una figura centrale per mantenere i rapporti di unità sia all’interno della zona che con il Centro dell’Opera. La loro autorità e i compiti sono dettagliati negli Statuti, sottolineando l’importanza dell’unità e della comunione tra di loro e col Centro dell’Opera.
- Consiglio di zona: un organo fondamentale, insostituibile nei processi decisionali, che consente la partecipazione dei membri alla vita e alle decisioni del movimento, con funzioni consultive esecutive.
- L’Opera di Maria è concepita come un grande coro, in cui ogni diramazione (focolarini a vita comune, focolarini coniugati, branche, movimenti) contribuisce con la propria specificità all’unità complessiva. La varietà di esperienze e impegni è vista come una risorsa per rendere viva e autentica la spiritualità del movimento. Le sezioni, le branche e i movimenti sono come degli "strumenti" attraverso cui il carisma dell'unità raggiunge specifici ambiti della società.
- Gli Statuti Generali dell’Opera di Maria sono concepiti quindi non solo come un insieme di norme, ma soprattutto come uno strumento per vivere e trasmettere il valore dell’unità nella diversità, pilastro fondamentale del carisma di “Che tutti siano uno” dell’Opera di Maria.

Elfriede Glaubitz

- Le parti settima, ottava e nona degli Statuti generali contengono delle norme e l’impegno riguardando i vari dialoghi dell’Opera di Maria che corrispondono al suo *Fine specifico*, spiegato nell’art. 6.
- Cinque articoli sono dedicati agli appartenenti di varie Chiese e Comunità ecclesiali e alle forme di ecumenismo vissute nel e fuori dell’Opera, promosse dalla Chiesa cattolica e dalle varie Chiese e Comunità ecclesiali in unità con la competente autorità ecclesiale cattolica (cf. artt. 141-145).
- L’art 145 afferma: “Sarà richiesto, nelle forme più opportune, ogni volta che sia necessario, il parere dei membri di altre Chiese e Comunità ecclesiali”. Ciò significa che prima di prendere una decisione a riguardo si deve richiedere il loro parere.
- Ciò è da tener presente anche per i seguaci di altre religioni (art. 146 degli Statuti generali) e per le persone di convinzioni non religiose (art. 147i). Vi sono vari esempi che mostrano come e dove si attua l’art. 145 nell’Opera: Consigli di zonetta, di zona e Consiglio generale; Assemblea generale ed altri.
- In queste parti si spiegano i termini usati finora per gli appartenenti delle varie Chiese e Comunità ecclesiali (*aggregati*), per i seguaci di altre religioni e le persone di convinzioni non religiose (*collaboratori*) e le sfide connesse a riguardo.
- La parte decima degli Statuti tratta del rapporto con le autorità ecclesiastiche (artt. 148-153), perché l’Opera di Maria è approvata dalla Chiesa cattolica romana come associazione privata, dotata di personalità giuridica, a norma dei can. 298-311 e 321-329 CIC (cf. art. 1). La Chiesa cattolica ha il compito di garantire, custodire e di vigilare sul carisma di unità come dono per tutta la Chiesa e l’Opera di Maria – attraverso i suoi responsabili (Presidente, Centro dell’Opera e i delegati dell’Opera – ha da mantenere questo rapporto con le autorità ecclesiali competenti.